

REGOLAMENTO
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
(Adottato con Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 19/02/2002)

Indice:

- Art. 1 -Definizioni .
- Art. 2 -Ambito e scopo del regolamento .
- Art. 3 -Il funzionario addetto al canone.
- Art. 4 -Occupazioni in genere.
- Art. 5 -Occupazioni per l'esercizio del commercio.
- Art. 6 -Altre occupazioni.
- Art. 7 -Richiesta di occupazione.
- Art. 8 -Istruttoria della pratica.
- Art. 9 -Rilascio della concessione.
- Art.10 -Titolarietà della concessione.
- Art.11 -Durata della concessione.
- Art.12- Rinnovo e disdetta della concessione.
- Art.13 -Obblighi del concessionario.
- Art.14 -Modifica della concessione.
- Art.15 -Decadenza della concessione.
- Art.16 -Limiti delle occupazioni.
- Art.17 -Passi carrabili
- Art.18 -Distributori di carburanti.
- Art.19 -Uso dell'area concessa.
- Art.20 -Occupazioni abusive.
- Art.21 -Istituzione e oggetto del canone.
- Art.22 -Criteri per la determinazione della *tariffa* del canone.
- Art.23 -Classificazione delle strade.
- Art.24 -Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.
- Art.25 -Durata dell'occupazione.
- Art.26 -Soggetto passivo.
- Art.27 -Agevolazioni o riduzioni.
- Art.28 -Esenzioni.
- Art.29 -Accertamento.
- Art.30 -Pagamento del canone.
- Art.31 -Versamento.
- Art.32 -Riscossione coattiva.
- Art.33 -Rimborsi.
- Art.34 -Sanzioni.
- Art.35 -Contenzioso.
- Art.36 -Disposizioni finali.
- Art.37 -Normativa transitoria.

Capo 1° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. "Canone" è il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in seguito all'emissione di una concessione.
2. "Concessione" è l'atto amministrativo con il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta; con lo stesso termine si intendono anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee.
3. "Occupazione" è la disponibilità autorizzata, ovvero anche la situazione di detenzione di fatto, di suolo o spazio pubblico, con conseguente sottrazione dello stesso al generale utilizzo della collettività.
4. "Suolo o spazio pubblico" è l'area ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati; sono anche comprese, in tale accezione, le aree private, sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
5. "Regolamento" è la presente statuizione, con la quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e il corrispondente canone di concessione.

Art. 2

Ambito e scopo del regolamento

Il regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.lgs. n.446/1997 , disciplina le occupazioni di spazi e aree pubbliche come definiti all'art. 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e applicazione del canone dovuto. Esso mira a garantire una corretta utilizzazione del suolo pubblico, temperando il beneficio del singolo occupante contrapposto al disagio derivante per la collettività.

Il regolamento, disciplina la misura del canone, le modalità di pagamento e di riscossione, anche coattiva, dello stesso, le agevolazioni e le esenzioni, nonché la classificazione delle strade, degli spazi e delle aree pubbliche.

Art. 3

Il funzionario addetto al canone

E' il dirigente del servizio Patrimonio che esamina le richieste di occupazione e rilascia l'eventuale atto di concessione. In particolare:

- a) cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego mediante apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- b) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento dei pagamenti;
- c) applica le sanzioni, sottoscrivendo gli atti relativi;

- d) predispone i ruoli di riscossione coattiva, apponendovi il visto di esecutività;
- e) compie ogni altra attività disposta dalla legge e dal presente regolamento in materia di canone di concessione.

Capo 2° - LE OCCUPAZIONI

Art. 4

Occupazioni in genere

1. Qualsiasi occupazione, che comporti o meno l'esistenza di manufatti o impianti, di spazi e aree pubbliche del demanio o del patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di passaggio regolarmente costituite, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, si intendono comprese nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno dei centri abitati con la popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati ai sensi dell'art.2 comma 7 del D.lgs. n.285/92 (nuovo codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati anche attrezzati. Possono essere permanenti o temporanee.

4. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, comunque aventi durata non inferiore ad un anno.

Le occupazioni permanenti, inoltre, possono essere:

a) "pluriennali", a durata indefinita o, comunque, per più anni e necessitano della concessione iniziale, non del rinnovo annuale della stessa (ad esempio: passi carrai, bocche di lupo, botole e pozzetti, impianti per la distribuzione dei carburanti, occupazione sotterranea con cavi, condutture e simili, impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, tende solari e pensiline, chioschi, edicole ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione;

c) Sono considerate permanenti, ai fini dell'applicazione del canone, anche le occupazioni di aree che il Comune destina all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se l'atto di concessione per la medesima area abbia durata annuale e per tutti i giorni feriali della settimana.

5. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti. Possono essere "ad ore", "giornaliere" o di durata superiore, ma comunque inferiore ad un anno.

Sono, inoltre, considerate temporanee:

a) le occupazioni di cui al precedente punto 4/c), concesse solamente per alcuni giorni della settimana, anche se con atto avente durata annuale o superiore;

b) le occupazioni abusive e quelle che, di fatto, si protraggono oltre il periodo consentito originariamente, anche se uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni autorizzate per periodi ben individuati e che si ripetono, anche se a carattere stagionale.

Art. 5

Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'art.27 del D.lgs n. 114/98, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano disposizioni del titolo X del precitato decreto.

2. Le concessioni di occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche vengono rilasciate dal Servizio Attività Produttive, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione al commercio, previo accertamento dell'avvenuto pagamento del relativo canone.

3. le autorizzazioni di cui al precedente comma saranno trasmesse in copia al servizio patrimonio per la vigilanza sul regolare pagamento dei canoni.

Art. 6

Altre occupazioni.

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è demandata al Comando di Polizia Municipale che provvederà al rilascio unitamente all'autorizzazione dell'esercizio di tale attività nel territorio comunale, previo pagamento del relativo canone.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi e impianti in genere sono disciplinate da apposite leggi e regolamenti.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, che comportano occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Le occupazioni permanenti realizzate con autovetture adibite al trasporto pubblico, in aree a ciò destinate dal Comune, sono soggette a concessione.

5. Le occupazioni realizzate per i cantieri di lavoro sono soggette alle norme del regolamento edilizio. Uguale riserva è fatta per le autorizzazioni e concessioni relative a tende, tendoni e simili.

Capo 3°- LA CONCESSIONE

Art. 7

Richiesta di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi o aree, di cui al precedente art.4, deve presentare istanza, al fine di ottenere. il rilascio di apposito atto di concessione o autorizzazione. La domanda deve contenere, a pena di nullità:

- a) nel caso di richiedente persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- b) nel caso di richiedente diverso dal precedente punto a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale o amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o l'amministratore anche di fatto.
- c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- d) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che si intende svolgere, ovvero l'opera che si intende eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e le modalità d'uso dell'area;
- e) la durata e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione;
- f) impegno a sostenere eventuali spese per sopralluogo, se necessario, con deposito cauzionale, se richiesto;
- g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

2. Qualora non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda dovrà essere corredata dalla planimetria relativa. Inoltre il richiedente deve fornire ogni altro dato necessario ai fini dell'esame della domanda e, nel caso, sia richiesta per l'esercizio di attività comportanti specifiche autorizzazioni, dimostrare di esserne in possesso.

3. In caso di più domande riguardanti la medesima area, costituisce priorità la data di deposito della domanda.

4. È consentita l'occupazione prima del conseguimento dell'atto concessorio solamente per fronteggiare situazioni di emergenza, e di cui si deve dare immediata comunicazione all'ufficio competente, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza, quindi rilascia la concessione in sanatoria ovvero, al contrario, applica le sanzioni previste per le occupazioni abusive con obbligo di immediata liberazione dell'area.

5. Non è richiesta concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella prevista dal regolamento di Polizia Municipale, nonché quelle relative a piccoli lavori di manutenzione previste dal regolamento edilizio.

Art. 8

Istruttoria della pratica.

1. Il Responsabile del procedimento, cui è assegnata l'istruzione della pratica, deve tenere in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica e il decoro ambientale. A tal fine acquisisce i pareri relativi dagli altri uffici comunali interessati e dalle commissioni comunali competenti.

2. Riguardo all'applicazione della normativa relativa al procedimento amministrativo e al diritto di accesso ai documenti amministrativi, il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 60 giorni dalla data di presentazione della

domanda. Nel caso occorra acquisire altre autorizzazioni comunali o di altri enti, il termine suddetto decorre dalla data di acquisizione di tali autorizzazioni.

Art. 9

Rilascio della concessione.

1. Completata l'istruttoria, il dirigente competente rilascia la concessione ovvero, in caso contrario, ne comunica il diniego con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione, che costituisce titolo per l'occupazione e l'utilizzazione dell'area pubblica, deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione elencati nel precedente art. 8;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo cui è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza e l'eventuale fascia oraria dell'occupazione;
 - d) l'ammontare del canone, se dovuto, con il criterio della sua determinazione;
 - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo art.15.
3. La concessione, anche se comporta la stipula di un apposito contratto, non è soggetta a registrazione.
4. L'ufficio comunale rilascia l'atto di concessione, in seguito a dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone nelle forme previste, e cura la tenuta di un apposito schedario, dal quale risulti la scadenza delle occupazioni autorizzate.
5. Nel caso che, dall'occupazione derivi la manomissione dell'area occupata, con conseguente pubblico al ripristino della stessa nelle condizioni originarie, ovvero che l'occupazione possa derivare un danno prevedibile al demanio comunale, il comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale o di una fidejussione bancaria o assicurativa, il cui ammontare sarà stabilito dal Responsabile del servizio in misura proporzionale all'entità delle opere da realizzare. Lo svincolo di tale deposito è subordinato al nulla osta del Comune.

Art. 10

Titolarità della concessione

1. La concessione è strettamente personale, non è consentita, quindi, la subconcessione. Il concessionario può fruirne mediante persone di fiducia o legale rappresentante da lui indicato.
2. E' consentita la successione nel titolo, previa apposita richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto concessorio con conseguente pagamento del canone relativo e senza restituzione o conguaglio del canone versato dal precedente titolare.
3. Non è richiesto un nuovo atto concessorio nei casi di subingresso nella titolarità di occupazione per un esercizio commerciale che mantenga inalterata l'insegna, o nei

casi di trasferimento di proprietà di un immobile munito di passo carraio. Resta fermo l'obbligo della comunicazione della variazione di titolarità ai fini del canone.

Art. 11

Durata della concessione.

Le concessioni sono rilasciate per una durata massima di anni cinque, senza pregiudizio *dei* terzi e con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni. Il periodo di validità è stabilito dal Responsabile del servizio, sulla base delle domande e in ragione delle esigenze organizzative del Comune.

Art. 12

Rinnovo e disdetta della concessione.

1. Le concessioni per occupazione permanente possono essere rinnovate; quelle temporanee possono essere prorogate.
2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda, almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata per il rinnovo; per la prorogare della concessione temporanea, nella domanda da inoltrare prima della scadenza, devono essere indicati anche i motivi.
3. Anche la disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata nel termine di cui al punto 2. e, se non dovuta a cause di forza maggiore, non dà luogo a restituzione del canone versato.

Art.13

Obblighi del concessionario.

1. Le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi; il concessionario risponde in proprio di tutti i danni che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.
2. Il concessionario deve osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, oltre quelle contenute nell'atto concessorio; inoltre ha l'obbligo:
 - a) a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali; l'atto che autorizza l'occupazione;
 - b) b) di mantenere in ordine e pulita l'area che occupa;
 - c) c) di versare il canone alle scadenze fissate,
 - d) d) di provvedere a proprie spese e cura, al termine dell'occupazione, a rimettere in pristino l'area occupata, rimuovendo anche le opere installate. In caso contrario vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui al precedente art. 10, punto. 5
 - e) e) Sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione dell'area pubblica.

Art. 14
Modifica della concessione.

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione, ovvero imporre nuove condizioni per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Le concessioni del sottosuolo possono essere revocate solamente per necessità di pubblico servizio.
2. La sospensione temporanea, per motivi di ordine pubblico o per cause di forza maggiore, dà luogo alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.
3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, senza computo di interessi ed esclusa qualsiasi indennità. Alla restituzione provvede il funzionario che ha revocato la concessione.
4. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca, la concessione potrà essere rilasciata, per la medesima area, a chiunque lo richieda, con diritto di prelazione dell'occupante precedente

Art. 15
Decadenza della concessione.

1. Cause di decadenza dal diritto di occupazione dello spazio concesso sono:
 - a) mancato rispetto delle condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti;
 - h) mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
 - c) per le occupazioni permanenti con attrezzature, infisse stabilmente al suolo, mancato rispetto, senza giustificato motivo, dei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, per la realizzazione delle opere previste;
 - d) violazione del divieto di subconcessione, delle norme in materia di subingresso e delle modalità d'uso (uso improprio o diverso) del bene concesso;
 - e) per le concessioni temporanee, mancata occupazione del suolo, senza giustificato motivo, entro i cinque giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione.
2. La decadenza, di cui al precedente punto 1., non dà diritto a restituzione, anche parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento della parte dovuta per il periodo di effettiva occupazione.
3. Sono cause di decadenza della concessione:
 - a) a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario
4. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del servizio con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 16
Limiti delle occupazioni.

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei casi e nei limiti stabiliti dalle norme del codice della strada e relativo regolamento. Fuori dal centro abitato qualunque installazione; anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista, per le recinzioni, come determinate dal regolamento di applicazione del Codice della strada.
2. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti previsti dal Codice della strada, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza degli stessi, purchè in adiacenza ai fabbricati e semprechè : garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone c insufficiente o limitata capacità motoria. Alle medesime condizioni è consenta l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso passaggio pedonale. Con apposita deliberazione si può autorizzare l'occupazione di marciapiedi, anche in zone di particolare rilevanza storico-ambientale individuate ai sensi del Codice della strada, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni preesistenti e semprechè sia garantita la zona di circolazione dei pedoni come sopra specificata.
3. All'interno delle piazze, le occupazioni possono essere consentite nel rispetto delle esigenze della circolazione stradale e delle norme di sicurezza, con l'adozione di appositi accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Art. 17
Passi carrabili

1. I passi carrabili sono manufatti in pietra o altro materiale che interrompono la continuità del marciapiedi o che modificano il piano stradale al fine di favorir l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. La superficie, per l'applicazione del canone, si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sul fronte dell'edificio o del terreno per la profondità compresa tra il limite della strada e il fronte dell'edificio o del terreno.
3. Per i semplici accessi, pedonali o carrai, posti a filo con il piano stradale e senza opere visibili che rendano concreta l'occupazione, il canone è commisurato alla larghezza dell'accesso e per una profondità di cm. 50.
4. Quando venga richiesto; al Comando di Polizia Municipale, l'apposito cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante il passo carrabile, il rilascio del cartello segnaletico è subordinato al pagamento del canone.

Art. 18
Distributori di carburanti

-

1. 1. L 'impianto di distribuzione di carburanti è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, senza tenere conto dell'occupazione del sottosuolo.
2. 2. Se l'impianto è posto su area non pubblica, ma occupa parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo, fermo restando il canone dovuto per passi carrabili e accessi a filo con il manto stradale.
3. 3. Per gli impianti prospicienti strade di categorie diverse, il canone è commisurato In base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 19

Uso dell'area concessa.

Il concessionari, relativamente all'esecuzione delle opere connesse con la concessione, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste dalla legge, dai regolamenti e dagli usi locali:

- a) deve predisporre appositi ripari per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente e ogni mezzo necessario a salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della circolazione, che restano di esclusiva responsabilità del concessionario;
- b) relativamente alla mostra esterna di prodotti commerciali, effettuata con attrezzature mobili, il suolo occupato deve essere liberato e pulito alla chiusura del negozio.

Art. 20

Occupazioni abusive.

1. 1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale
2. 2. Sono, inoltre, abusive:
 - a) quelle realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) quelle che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza che vi sia rinnovo o proroga, ovvero oltre la data di revoca o estinzione della stessa.
3. Dopo avere constatato l'abusivismo dell'occupazione, il funzionario responsabile, applica le sanzioni relative e dispone la rimessa in pristino del suolo o spazio pubblico, assegnando, agli occupanti di fatto, un termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando le spese relative agli occupanti. Resta, comunque, a carico degli occupanti ogni responsabilità per danni e molestie recati a terzi a causa dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive si applica una indennità pari all'ammontare del canone maggiorato fino al 50%, non tenendo conto delle eventuali agevolazioni o esenzioni previste per l'occupazione autorizzata.
5. Si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si

presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.

Capo 4° - IL CANONE DI CONCESSIONE

Art. 21

Istituzione è oggetto del canone.

1. L'occupazione di strade, aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio comunali, comprese le aree mercatali anche attrezzate, è presupposto per il pagamento di un canone, a prescindere dalla forma o tipo dell'atto amministrativo che l'autorizza.
2. Il canone di concessione ha natura giuridica di entrata patrimoniale e assume, sostanzialmente, qualificazione pubblicistica; ciò vale per escludere ogni sua connotazione di commercialità.
3. Le fattispecie di occupazione che danno luogo al pagamento del canone istituito con il presente regolamento sono elencate nell'allegato "A".

Art. 22

Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) a) classificazione delle strade;
 - b) b) entità dell'occupazione, espressa in metri in metri quadrati o lineari;
 - c) c) durata dell'occupazione;
 - d) d) valore economico dell'area occupata con riferimento al mercato locale dei fitti, considerando, inoltre, l'attività esercitata nell'area concessa, l'entità del sacrificio determinato dalla sottrazione all'uso pubblico e gli eventuali costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. L'elenco delle tariffe ordinarie è riportato nell'allegato "A" del regolamento e ne fa parte integrante. Le tariffe ordinarie verranno aggiornate annualmente, con atto della Giunta municipale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con manufatti di qualsiasi tipo da aziende di pubblico servizio o per attività strumentali al pubblico servizio, alla tariffa determinata secondo i criteri generali si applica la riduzione del 50%.

Art. 23

Classificazione delle strade.

1. Le strade e i relativi spazi pubblici comunali, ai fini dell'applicazione del canone, sono classificati in numero 3 categorie, in funzione della loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali, densità di traffico.

2. Tale classificazione, è allegata al presente regolamento (allegato "B") e ne fa parte integrante. La classificazione potrà essere aggiornata, all'occorrenza, con effetto dal 1° gennaio successivo alla data di adozione del relativo provvedimento.

Art. 24

Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone.

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati. La superficie dell'area occupata con strutture o simili è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. L'eventuale copertura sporgente comporta un calcolo maggiore rispetto alla superficie sottostante, determinato dalla figura geometrica che contiene la proiezione al suolo della copertura.
2. .Ai fini della commisurazione dell'area occupata, si considerano anche gli spazi intermedi, anche se materialmente non occupati ma che servono all'uso dell'area e che, comunque, non possono essere concessi contemporaneamente ad altri.
3. La superficie eccedente i metri quadrati 1.000 è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone relativo alle occupazioni temporanee, è determinato con riferimento alle categorie stradali e in relazione alla durata dell'occupazione stessa, secondo le tariffe riportate nell'allegato "A" del presente regolamento.
5. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica, con offerta al rialzo sul canone, non si applica il canone previsto dal regolamento.
6. il pagamento del canone non può essere in ogni caso inferiore ad 1 mq.

Art. 25

Durato dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti, per le tipologie previste nell'allegato "A", sono assoggettate al canone, ad anno solare, indipendentemente" dalla data di effettivo inizio dell'occupazione. Se l'inizio dell'occupazione ha inizio nel secondo semestre, per il primo anno in canone è ridotto al 50%.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone a giorno, con applicazione delle tariffe previste nell'allegato "A".

Art. 26

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione (dall'occupante di fatto in mancanza dell'atto). Nel caso di più occupanti di fatto, tutti sono tenuti in solido al pagamento del canone.
2. Nei casi di uso comune, ciascuno dei titolari della concessione è soggetto passivo.

Art. 27

Agevolazioni o riduzioni

1. Le tariffe riportate nell'allegato "A" nella loro formulazione prevedono agevolazioni e riduzioni per particolari tipi di occupazione.

2. Per le occupazioni per giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie tassabile si determina come segue:

- - fino a mq. 100 la superficie tassabile è computata al 50%
- - oltre 100 mq. e fino a 1000 mq è computata al 25%
- - oltre 1000 mq è computata al 10%

Art. 28 Esenzioni

1. 1. Sono esenti dal pagamento del canone di concessione:

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, dal Comune e dagli enti religiosi per l'esercizio del culto; ovvero realizzate da altri enti pubblici, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni temporanee per iniziative celebrative, politiche, militari, religiose, sindacali, assistenziali, aventi comunque finalità sociale, umanitaria, ricreativa e sportiva, che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni realizzate, anche da terzi, per l'esecuzione di opere o servizi per conto del Comune;
- d) le occupazioni temporanee realizzate dalle ONLUS, a condizioni che siano iscritte nell'anagrafe unica istituita presso il Ministero delle Finanze;
- e) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- f) le occupazioni per commercio ambulante, per sosta fino a 60 minuti, non che tutte le occupazioni di durata non superiore ad un'ora che occupino uno spazio non superiore al mezzo metro quadrato o lineare;
- g) le occupazioni soprastanti il suolo pubblico con festoni, luminarie, addobbi e simili in occasione di festività religiose o ricorrenze civili; nelle stesse occasioni, le occupazioni con fiori o piante ornamentali;
- h) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in concessione;
- i) le occupazioni con rastrelliere per deposito cicli;
- j) le occupazioni con tabelle dei servizi pubblici, purché non contengano indicazioni pubblicitarie; ,
- k) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti a impianti di erogazione di servizi pubblici;
- l) le occupazione con apparecchi automatici e simili;
- m) le occupazioni di cui all'art. 7, punto 5;
- n) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici, nei casi in cui sia prevista la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione;
- o) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;

- p) le occupazioni di aree cimiteriali;
- q) le occupazioni effettuate per il servizio raccolta rifiuti;
- r) le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di , distribuzione carburanti.

Capo 5° -RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 29

Accertamento

1. Il responsabile del procedimento concessorio cura anche l'accertamento dell'entrata, previa verifica della ragione del credito, della sussistenza del titolo in testa ad un debitore, della somma dovuta e della sua scadenza.
2. Nei casi di occupazione abusiva, dopo avere provveduto alle verifiche di cui al n.1 , il responsabile applica le sanzioni conseguenti all'abuso e procede alla liberazione dell'area.

Art. 30

Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone per occupazioni permanenti "annuali" si effettua ad anno solare; per l'anno di rilascio si computa la durata di effettiva occupazione.
2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il pagamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione si effettua entro il mese di gennaio di ciascun anno.
3. Per le variazioni In corso d'anno, che comportano una nuova concessione, si effettua il pagamento del canone previa compensazione con il canone corrisposto per la precedente concessione.
4. Per le occupazione temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione con le modalità previste dal successivo art.31.
5. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'art.4, punto 6, il versamento si .effettua in unica soluzione anticipata per il periodo ricadente in ciascun anno solare.

Art. 31

Versamento

Il versamento del canone si effettua su apposito bollettino di c.c.p. intestato al "COMUNE DI MONREALE – VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE -COSAP", con arrotondamento ad 1,00 per eccesso o per difetto a secondo che la cifra sia superiore o inferiore a 0,50 cent/euro. E' ammesso il versamento mediante i sistemi informatizzati in uso.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la rateizzazione, con cadenza 31/01, 30/04, 31/07, 31/10, quando l'ammontare del canone sia superiore a 500 Euro.

3. L'autorizzazione alla rateizzazione è disposta dal Dirigente Servizio Patrimonio, a richiesta del concessionario.

Art. 32

Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone, non pagate alle scadenze stabilite, comprensive delle relative sanzioni, si effettua coattivamente mediante consegna del ruolo relativo al concessionario per la riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni degli articoli 67, 68 e 69 del DPR 28.1.1988 n.43.

2. Con le stesse modalità si recuperano le spese per l'espletamento della procedura coattiva, addebitate all'occupante inadempiente, nella misura determinata dalla Giunta comunale, nonché le spese per la rimozione di manufatti e materiali per le rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni abusive.

Art. 33

Rimborsi

1. Il responsabile del procedimento provvede anche alla restituzione delle somme versate erroneamente a titolo di canone. Il procedimento deve essere esaurito entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso da parte dell'interessato.

2. Relativamente ai termini di prescrizione della domanda di rimborso e agli interessi da calcolare sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Capo VII, Sezione 1° del codice civile.

Art. 34

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da .50 a .1.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni 1° e 2° della legge 24.11.1981 n.689.

2. Inoltre, qualora le violazioni rappresentino anche violazione del Codice della Strada e relativo regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto codice.

3. Alle occupazioni abusive si applica la sanzione amministrativa non inferiore all'ammontare dell'indennità prevista dal comma 4 dell'art.20 e non superiore al doppio della stessa.

4. Le sanzioni previste ai punti precedenti si applicano anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività relativa all'occupazione.

Art. 35
Contenzioso

Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo di concessione, disciplinate dal presente regolamento, sono di esclusiva competenza del giudice amministrativo, ai sensi dell'art.5 della legge n.1034/1971. Le controversie relative all'applicazione e alla misura canone di concessione sono riservate all'autorità giudiziaria ordinaria.

Capo 6° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36
Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 12 gennaio 2002. Dalla stessa data si applica il canone di concessione comunale disciplinato dal regolamento medesimo.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che siano in contrasto o incompatibili con il presente regolamento.
3. Per quanto non disposto dal regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

Art. 37
Normativa transitoria

1. La gestione della TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 2002, continuerà ad essere effettuata dall'attuale concessionario alle stesse condizioni contrattuali, fatta salva la facoltà di recesso.
2. Le concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 2001 con validità anche successiva, sono rinnovabili con il semplice pagamento del canone come risultante dall'applicazione della nuova tariffa, sempre che non contrastino con le norme del presente regolamento.

TARIFFE 2002

Tipologia	1° Cat Euro	2° cat. Euro	3 Cat. Euro
Occupazioni permanenti Canone annuo al mq			
Chioschi, distributori automatici, edicole ed altri impianti fissi	46,00	39,10	34,50
Pensiline, bacheche, tabelle a cassone, insegne a bandiera ed ogni altra occupazione di soprasuolo	20,00	17,00	15,00
Tende solari	15,00	12,75	11,25
Cartelloni pubblicitari a parete	5,00	4,25	3,75
Occupazioni permanenti sottosuolo e soprassuolo stradale realizzate con cavi, condutture, o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai medesimi servizi- tariffa unica per utente	0,65	0,55	0,49
Altre occupazioni di sottosuolo e soprassuolo al mt.	0,30	0,26	0,23
Passi carabili	20,00	17,00	15,00
Distributori carburante	60,00	51,00	45,00

Tipologia	1° Cat. Euro	2° Cat. Euro	3° Cat. Euro
Occupazioni temporanee Canoni giornaliero al mq.			
Pubblici Esercizi ed esercizi commerciali	0,50	0,43	0,38
Ambulanti in occasione di fiere e mercati	0,40	0,34	0,30
Mercatini rionali ed altre occupazione inferiore 8 ore giornaliera	0,35	0,30	0,26
Cantieri edili	0,45	0,38	0,34
Gioghi, attrazioni divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,30	0,26	0,23
Manifestazioni politiche, sportive, culturali, per le parti riservate alla vendita prodotti	0,26	0,22	0,20
Produttori agricoli che vendono loro prodotti	0,25	0,21	0,19

Per le occupazioni per giochi, attrazioni e divertimenti dello spettacolo viaggiante la superficie tassabile si determina come segue:

- - fino a mq. 100 la superficie tassabile è computata al 50%
- - oltre 100 mq. e fino a 1000 mq è computata al 25%
- - oltre 1000 mq è computata al 10%

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

Categoria 1°	
	Aree di circolazione del centro storico e urbano di Monreale delimitato dalla circonvallazione, via Novelli alla Via Regione Siciliana e dall'innesto Via Palermo con Via D'Acquisto
Categoria 2°	
	Aree di circolazione del centro urbano delle frazioni di Pioppo, Grisi, S. Martino delle Scale, Villaciambra, Aquino
	Aree di circolazione dei nuclei abitati di Giacalone, Villaggio Montano, Piano Geli, Fiumelato, S.Rosalia
	Tratti di strada compresi entro 500 metri dal limite de centri urbani
Categoria 3°	
	Strade di interesse locale, strade provinciali, statali e di grande comunicazione, comunque ricadenti nel territorio comunale, per la parte non compresa nella categoria 2°